



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

**AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN AMBITO
SOCIO ASSISTENZIALE ANNO 2023
ESPERIENZE DI ACCOGLIENZA FAMILIARE
CIG Z283B36E79**

Art. 1 PRINCIPI E FINALITÀ

1. La Comunità delle Giudicarie in coerenza con il principio della sussidiarietà orizzontale, nonché con il Codice del Terzo settore e con la legislazione provinciale in materia di servizi sociali, riconosce negli enti del terzo settore, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con cui interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali.
2. La Comunità delle Giudicarie sostiene e valorizza le forme associative e le organizzazioni di volontariato secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell'ente o nei propri interessi generali.

Art. 2 OGGETTO - ATTIVITÀ FINANZIABILI

1. Il presente avviso disciplina, ai sensi dell'art 12 della L. 241/1990 e dell'art. 19 della L.P. 23/1992, la concessione di contributi ex art. 36 bis L.P. 13/2007 per attività che promuovano sul territorio esperienze di accoglienza familiare, a favore soprattutto di famiglie con bambini e ragazzi ma anche, in generale, a favore di persone o nuclei familiari residenti sul territorio della Comunità delle Giudicarie che si trovino in situazione di difficoltà dal punto di vista sociale e/o relazionale.
2. Le attività finanziabili devono perseguire i seguenti macro obiettivi:
 - a) sostenere le esperienze di accoglienza familiare già presenti sul territorio;
 - b) promuovere una maggior cultura dell'accoglienza sul territorio della Comunità delle Giudicarie attraverso sia la formazione delle famiglie disponibili a questa esperienza, che la realizzazione di attività promozionali e di materiali illustrativo;
 - c) costituire una rete comunitaria di sostegno alle famiglie impegnate nei progetti di accoglienza attraverso la collaborazione con il Servizio sociale della Comunità delle Giudicarie e altre risorse del territorio.

Il Progetto dovrà essere realizzato nel periodo 01/01/2023 - 31/12/2023

Art. 3 BENEFICIARI

1. Possono ricevere i contributi ed i vantaggi di cui al presente avviso le organizzazioni di volontariato iscritta all'Albo previsto dall'articolo 3 della L.P. 13 febbraio 1992, n. 8 nonché le associazione di promozione sociale iscritta nel registro previsto dall'articolo 3 bis della L.P. 13 febbraio 1992, n. 8.

2. I soggetti di cui sopra devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 19 L.P. 13/2007 allo svolgimento di servizi sociali e, ai fini dell'affidamento del servizio, devono essere accreditati ai sensi dell'art. 20 L.P. 13/2007 alla tipologia di servizio "Costruzione e promozione di reti territoriali".

Art. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

1. La misura delle agevolazioni, nell'importo massimo di € 8.990,00 verrà determinata con riferimento alle spese ammissibili ed in relazione alle risorse complessivamente disponibili, tenuto conto dei criteri e delle modalità di calcolo di seguito fissate.

2. La Commissione che valuterà i progetti pervenuti sarà composta da membri interni al Servizio socio assistenziale di cui due assistenti sociali e un personale amministrativo.

3. La Commissione valuterà i progetti previa verifica del possesso dei requisiti in capo al soggetto richiedente, della completezza e regolarità dei documenti pervenuti e della rispondenza dei progetti alle finalità previste nel presente avviso, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei seguenti indicatori:

| Area di valutazione | Indicatori | Punteggio |
|---------------------------------|---|------------------|
| A. Motivazioni del progetto | A1) conoscenza e esperienza maturata nell'ambito dell'accoglienza familiare | 0-7 |
| | A2) conoscenza del contesto socio territoriale della Comunità delle Giudicarie | 0-7 |
| B. Contenuto del progetto | B1) Obiettivi: si valuta la chiarezza e la coerenza degli obiettivi progettuali rispetto alle richieste riportate nel presente avviso | 0-7 |
| | B2) Azioni: si valuta la chiarezza, l'efficacia, nonché la loro realizzabilità | 0-7 |
| | B3) si valuta la coerenza delle azioni (B2) rispetto agli obiettivi progettuali (B1) | 0-7 |
| C. Forme di collaborazione | C1) si valuta il coinvolgimento attivo nel progetto di altre realtà del territorio | 0-7 |
| D. Autovalutazione del progetto | D1) si valuta l'utilizzo di strumenti per il monitoraggio e l'autovalutazione dei progetti | 0-7 |
| E. Piano finanziario | E1) si valuta la congruenza delle spese previste rispetto alle azioni ed agli obiettivi prefissati | 0-7 |
| | E2) si valuta la capacità di reperire ulteriori entrate rispetto al contributo richiesto | 0-7 |

I punteggio delle singole aree saranno attribuiti secondo le seguenti modalità:

| GIUDIZIO | VOTO |
|------------------------------|-------------|
| Assolutamente non sviluppato | 0 |

| | |
|------------------------------|---|
| Carente | 1 |
| Incompleto | 2 |
| Sufficientemente sviluppato | 3 |
| Discretamente sviluppato | 4 |
| Adeguito | 5 |
| Completo ed esauriente | 6 |
| Ottimale con valore aggiunto | 7 |

4. La Commissione stilerà una graduatoria dei progetti pervenuti e ammissibili al finanziamento. Per essere ammissibili al finanziamento il punteggio minimo del progetto deve essere di 35 punti. Qualora pervengano più progetti ammissibili al finanziamento e ritenuti dalla Commissione meritevoli di attuazione, sarà possibile valutare l'opportunità di una progettazione condivisa fra i soggetti interessati; diversamente si procederà secondo la graduatoria citata.

Art. 5 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. La domanda di contributo è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del beneficiario o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee) al Servizio competente entro il giorno **9 giugno 2023** secondo una delle seguenti modalità, a pena irricevibilità:

- a) per consegna diretta presso gli uffici entro le ore 12.00 (dodici) del giorno **9 giugno 2023**;
- b) a mezzo posta, unicamente mediante raccomandata. Si precisa che farà fede il timbro a data e l'ora apposta dall'Ufficio postale accettante. L'inoltro della domanda secondo tale modalità rimane comunque a rischio esclusivo del mittente, in quanto i tempi di consegna delle raccomandate non sono prevedibili; non verranno comunque prese in considerazione le domande pervenute oltre i cinque giorni lavorativi (escluso il sabato) dalla data di scadenza del presente avviso (e quindi dopo il **16 giugno 2023**);
- c) per posta elettronica alla casella di posta elettronica certificata della Comunità PEC all'indirizzo serviziosociale@pec.comunitadellegiudicarie.it entro le ore 12.00 del giorno **9 giugno 2023**, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l'invio da casella di posta elettronica semplice è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l'invio da casella di posta elettronica certificata è valido se il documento è trasmesso mediante una casella di posta elettronica certificata le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare (PEC-ID), senza necessità di sottoscrizione.

2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dal Servizio Socio assistenziale (come da fac-simile allegato) e pubblicati sul sito internet istituzionale della Comunità delle Giudicarie. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell'utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente avviso, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente avviso.

3. Nella domanda o comunque con apposita comunicazione da effettuare al Servizio socio assistenziale della comunità delle Giudicarie entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il soggetto richiedente il contributo deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'organizzazione o della forma associativa che rappresenta, al fine dell'effettuazione delle comunicazioni inerenti le iniziative previste nel presente avviso.

4. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

- progetto, suddiviso in una scheda esplicativa e in un piano finanziario del progetto;
- copia dello statuto o dell'atto costitutivo;
- bilancio di previsione redatto in termini di competenza;
- informativa privacy sottoscritta per presa visione;

Art. 6 CASI DI ESCLUSIONE

1. Costituiscono possibili cause di esclusione dall'assegnazione di contributi, le domande:

- presentate da soggetti non legittimati;
- non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente;
- presentate oltre il termine previsto nel presente avviso o comunque in difformità rispetto al precedente art. 5;
- non presentate sull'apposito modulo;
- presentate da soggetti che non abbiano rendicontato l'impiego di benefici economici concessi nell'anno precedente, salvo diverso termine assegnato a seguito di motivata richiesta.

2. Prima di procedere all'esclusione, l'Ufficio competente procederà al soccorso istruttorio.

Art. 7 SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili a contributo le spese riferite alla realizzazione dei servizi e interventi di cui all'art. 2 del presente avviso.

2. Sono ammesse a contributo tutte le spese previste nel progetto sostenute a partire dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4. Le spese riguardanti il pagamento di utenze, polizze, canoni o altre a pagamento periodico o differito, sono ammesse in quota parte, nella misura in cui sono pertinenti alle attività e al periodo di attività risultante dal progetto, a condizione che siano presentate entro il termine di rendicontazione del progetto ed incluse nella rendicontazione medesima.

3. Sono ammesse le spese inerenti la predisposizione della documentazione necessaria per la rendicontazione del progetto alla Comunità.

4. Il piano finanziario di progetto è suddiviso nelle seguenti macro-voci:

- a) spese del personale;
- b) rimborso spese dei volontari;
- c) spese assicurative;
- d) spese di realizzazione del progetto;

Ogni macro-voce prevede le singole voci di costo sotto elencate:

a)spese per il personale: sono ammesse le spese per il personale dipendente esclusivamente dedicato al servizio/all'attività, ivi incluse quelle per lo svolgimento di iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale e del volontariato coinvolto nelle attività, purché in sede di domanda e, successivamente in sede di rendicontazione, siano identificati, per unità lavorativa, i costi reali, le mansioni, l'orario di lavoro ordinario e il tempo speso nelle attività riguardanti il progetto, nonché le spese per attività di collaborazione e/o consulenza e/o supporto specialistico preordinate alla progettazione, alla realizzazione dell'attività progettata, alla rendicontazione e all'automonitoraggio;

b) rimborso spese dei volontari: l'attività dei volontari, che prenderanno parte al progetto, non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai singoli volontari (soci e non soci) potranno essere rimborsate dal beneficiario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio, alloggio, etc.) per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima, a mezzo delibera dell'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

c) spese assicurative: sono ammesse le spese assicurative per la quota parte riferita al progetto, purché non già finanziate dalla Provincia o da altro soggetto.

d) spese di realizzazione del progetto: sono ammesse le seguenti spese:

- spese amministrative, escluse quelle eventuali relative ad oneri per l'attività ordinaria dell'organizzazione;
- acquisto di beni di consumo;
- gestione automezzi dell'associazione destinati al progetto;
- pubblicizzazione e divulgazione del progetto;
- altri oneri assolutamente necessari per lo svolgimento dell'attività ivi compresi noleggi e canoni vari.

5. Le spese sono considerate al netto di eventuali entrate destinate allo specifico finanziamento delle stesse.

Art. 8 SPESE NON AMMISSIBILI

1. Non sono ammissibili a contributo le spese non riferite alla realizzazione di attività oggetto del progetto, non identificate nel piano finanziario, nonché quelle non rendicontate.

Art. 9 ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1. In considerazione della natura non economica del servizio svolto dal beneficiario, il contributo può essere concesso a copertura totale delle spese rendicontate purché ammissibili ai sensi dei precedenti artt. 7 e 8

Art. 10 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione del contributo viene effettuata con le seguenti modalità:

- 25% ad approvazione del Progetto;
- 50% su richiesta di fabbisogno entro il 30/09/2023;
- 25% al termine del progetto su presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute (fatture, note spese, ecc....).

Il contributo effettivamente spettante verrà rideterminato tenuto conto delle risultanze della rendicontazione, con l'applicazione della percentuale determinata in sede di istruttoria e nei limiti dell'ammontare dell'importo assegnato e comunque l'ammontare del contributo rideterminato non

Art. 11 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:

a) riportare, su qualsiasi documento o materiale informativo relativo alla realizzazione del progetto, il logo della Comunità delle Giudicarie e la seguente dicitura "*Questa iniziativa è finanziata dalla ...*". Nelle more della concessione del contributo, non è possibile invece utilizzare il logo;

- b) pubblicare sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019;
- c) rispettare le disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
- d) adempiere agli obblighi assicurativi nei confronti dei volontari secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;

2. Alla luce della disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato il contributo di cui al presente avviso costituisce, ai sensi dell'art. 107 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE, non è da configurare come aiuto di Stato in quanto incide prettamente sull'offerta locale e non sugli scambi tra gli Stati membri dell'UE; si rileva quindi la mancanza di possibili effetti dello stesso sulla concorrenza e sulle dinamiche di mercato interno.

Art. 12 RENDICONTO

1. Entro 90 giorni dal termine dell'attività/progetto dovrà essere presentata una relazione consuntiva dettagliata dell'attività realizzata, dei risultati raggiunti, delle spese debitamente documentate e delle entrate accertate, accompagnata dalla richiesta di liquidazione, secondo la modulistica allegata al presente avviso.

Art. 13 VERIFICHE E CONTROLLI

1. Il competente Servizio verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente avviso, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di rendicontazione secondo le disposizioni di legge, richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa. In particolare, il contributo viene erogato nel rispetto, da parte del beneficiario, delle norme di legge in materia previdenziale e di lavoro, dei contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento e delle norme di contrattazione collettiva provinciale nelle modalità fissate dalla L.P. 2/2016.

2. In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di venti giorni per provvedere alla sua regolarizzazione o integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decada inutilmente.

3. Al fine di ottemperare a quanto disposto dal Decreto legislativo n. 39 dd. 04/03/2014 si provvederà all'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale, nei confronti del rappresentante legale dell'ente del terzo settore o assimilato e nei confronti dei singoli operatori interessati nel Progetto, in modo da *“verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600 quinquies e 609-undecies del Codice Penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio dell'attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”*.

Art. 14 MATERIALE PROMOZIONALE

1. Il materiale promozionale realizzato per promuovere eventi dovrà riportare la seguente dicitura: “Con il contributo della Comunità delle Giudicarie” e dovrà essere inviato in bozza all’ufficio competente per l’approvazione.

Art. 15 INFORMAZIONI E CONTATTI

1. Per informazioni relative al presente avviso è possibile rivolgersi al Servizio Socio assistenziale della Comunità delle Giudicarie

2. Il avviso, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul portale www.comunitadellegiudicarie.it

La Responsabile del Servizio socio-assistenziale
- dott.ssa Michela Fioroni -